

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 566**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

*(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 25 novembre 2005)**

---

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente provvedimento ricalca in gran parte il precedente schema di regolamento in materia di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, già approvato dal Consiglio dei Ministri in via preliminare nel novembre del 2004.

Con l'attribuzione ad uno dei Sottosegretari di Stato dell'incarico di Vice Ministro, si rende infatti necessario integrare le norme del precedente regolamento.

Con l'occasione si è però ritenuto assolutamente necessario rendere l'attuale struttura organizzativa, disciplinata dal regolamento degli Uffici di diretta collaborazione, approvato con D.P.R. 6 marzo 2001, n. 245, coerente con quanto correttamente stabilito per altre Amministrazioni (vedasi i regolamenti dell'Economia, delle Infrastrutture, delle Attività produttive ecc.).

In particolare, i suddetti regolamenti, a differenza del citato DPR 245, escludono dal contingente totale degli uffici di diretta collaborazione sia il servizio di controllo interno che le segreterie dei sottosegretari di Stato.

D'altra parte, dell'attuale contingente di 90 unità, solo poco più di sessanta sono addette agli Uffici di collaborazione del Ministro (le restanti 24 sono utilizzate infatti per le esigenze delle Segreterie dei tre Sottosegretari di Stato del Ministero).

Il numero di personale addetto agli uffici è, in questi anni, risultato inadeguato a far fronte al maggior carico di lavoro connesso con i numerosi compiti istituzionali assegnati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, a seguito del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, che ha, tra l'altro, attribuito al nuovo Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio compiti già spettanti al Ministero dei lavori pubblici e al Ministero delle politiche agricole.

Inoltre, occorre provvedere al recepimento di un rilevante numero di direttive comunitarie atteso che, come è noto, la legislazione in materia ambientale è pressoché totalmente collegata all'attuazione della normativa comunitaria.

A tutto ciò si aggiunge, come riferito precedentemente, che con l'istituzione della figura del Vice Ministro ben sedici unità di personale vanno ad aggiungersi all'iniziale contingente di novanta unità.

Pertanto il numero di novanta unità, a cui vanno ad aggiungersi quelle previste per i sottosegretari di Stato, rappresenta il minimo ritenuto indispensabile per il normale funzionamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Sono stati altresì apportati al D.P.R. n. 245 del 2001 altri aggiustamenti che, di seguito, sono illustrati nella esposizione delle singole disposizioni dello schema di regolamento.

Il regolamento, che, come si è detto, è costruito in forma di novella del D.P.R. 6 marzo 2001, n. 245, si compone di due articoli.

L'articolo 1, comma 1, dispone che la disciplina delle Uffici di diretta collaborazione del Ministro è quella contenuta nel D.P.R. n. 245/2001, con le modifiche apportate dal presente schema di regolamento.

Il comma 2 precisa che i riferimenti contenuti nel D.P.R. n. 245/2001, all'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ed al Ministero dell'ambiente, debbano intendersi riferiti, rispettivamente, all'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Il comma 3 inserisce tra gli uffici di diretta collaborazione l'ufficio e la segreteria del Vice Ministro.

Il comma 4 aggiunge all'articolo 7 del D.P.R. 245/2001 l'art. 7 bis nel quale si prevede, al comma 1, che i dirigenti assegnati ai due posti di livello dirigenziale generale, previsti nell'ambito degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. 17 giugno 2003, n. 261, svolgono compiti di consulenza, studi e ricerca in base alle direttive impartite dal Ministro.

Con il comma 5 si modifica, per le ragioni cui si è detto innanzi, il contingente di novanta unità assegnate agli Uffici di diretta collaborazione, che viene ora confermato escludendo le unità a disposizione delle segreterie dei Sottosegretari di Stato.

La norma prevede inoltre l'inserimento, dopo il comma 3 dell'articolo 8, di due commi aggiuntivi che prevedono l'attribuzione agli uffici del Vice Ministro di un ulteriore contingente pari a sedici unità di personale, nonché la facoltà di nominare il responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta

collaborazione inerenti le funzioni delegate al vice Ministro, il responsabile del coordinamento legislativo, il segretario particolare, il responsabile della segreteria tecnica e l'addetto stampa del Vice Ministro.

Il comma 6 contiene alcune integrazioni all'art. 9 del D.P.R. n. 245/2001, concernente il trattamento economico del personale dirigente assegnato agli Uffici di diretta collaborazione. La norma va a colmare una lacuna del precedente decreto che non prevedeva alcun trattamento per detto personale e riproduce esattamente analoga norma contenuta nei regolamenti degli uffici di diretta collaborazione degli altri ministeri.

L'articolo 2 stabilisce che i maggiori oneri derivanti dal regolamento saranno compensati con la indisponibilità di un numero di incarichi di funzioni dirigenziali equivalente sul piano finanziario.

## RELAZIONE TECNICO NORMATIVA

### **Analisi dell'impatto normativo delle proposte sulla legislazione vigente.**

Il provvedimento in esame interviene nella materia già disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, per regolamentare l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Vice Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e per apportare al suddetto decreto alcune limitate modifiche.

### **Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente.**

L'iniziativa normativa si è resa necessaria con l'entrata in vigore della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante "delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché degli enti pubblici" e con l'attribuzione, ai sensi del DPR 23 maggio 2005, al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, on.le Francesco Nucara, del titolo di Vice Ministro.

Per quanto riguarda la istituzione della figura dei Vice Ministri, va ricordato che l'articolo 1 della legge 26 marzo 2000, n. 81 ha integrato le disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, prevedendo che, ferma la responsabilità politica e i poteri di indirizzo politico dei Ministri, "a non più di dieci sottosegretari può essere attribuito il titolo di Vice ministro se ad essi sono conferite deleghe relative all'intera area di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più Direzioni generali. In tale caso la delega, conferita dal Ministro competente, è approvata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri".

### **Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

### **Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni.**

Il provvedimento appare conforme ai principi costituzionali in materia di ripartizione della potestà legislativa tra Stato ed autonomie regionali, trattandosi di questioni rientranti esclusivamente nella competenza dello Stato.

### **VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMMINISTRATIVO.**

#### **Ricognizione degli obiettivi del provvedimento e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il loro perseguimento.**

Nella relazione illustrativa sono ampiamente descritti gli obiettivi che si intendono conseguire con il provvedimento in esame.

Si evidenzia che, con il presente regolamento, per quanto concerne l'analisi dei mezzi e dei tempi individuati, si introducono misure immediatamente produttive degli effetti desiderati.

#### **Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative e del coordinamento delle strutture esistenti.**

Il provvedimento intende pervenire alla creazione di una struttura amministrativa di supporto per lo svolgimento dell'attività istituzionale del Vice Ministro.

**Verifica dell'esistenza a carico dei cittadini e delle imprese di oneri finanziari, organizzativi ed adempimenti burocratici.**

L'approvazione del provvedimento non comporta alcun onere a carico dei cittadini o delle imprese.

## **ELEMENTI DI DRAFTING E LINGUAGGIO NORMATIVO.**

**Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Non si rilevano nel testo definizioni normative che non siano già state utilizzate nell'ordinamento.

**Verifica della coerenza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

I riferimenti normativi citati nel provvedimento risultano corretti anche con riguardo alla loro esatta individuazione.

**Individuazione di effetti abrogativi di disposizioni del progetto e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Nessuna disposizione contenuta nel testo del provvedimento ha effetti abrogativi.

## **ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAZIONE.**

L'introduzione di tale provvedimento mantiene inalterato il complessivo assetto organizzativo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro; infatti, l'istituzione di uffici a supporto dell'opera dei Vice Ministri avviene all'interno del contingente del personale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, e, d'altra parte, ai sensi dell'articolo 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137, non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Al riguardo si precisa che, come evidenziato nella relazione illustrativa l'eventuale maggiore onere derivante dall'introduzione di nuove posizioni giuridiche viene compensato mediante l'indisponibilità di un numero di incarichi di funzione dirigenziale anche di livello generale equivalente.

Infine, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera e), deriva dal fatto che nel precedente regolamento non era prevista, a differenza di quanto previsto negli altri ministeri, uno specifico trattamento per il personale dirigenziale presso gli uffici di Gabinetto. E' evidente che, ove sarà utilizzato detto personale, i relativi oneri saranno fronteggiati con le risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia.

## *Relazione tecnica*

Il provvedimento prevede che sia assicurata l'invarianza della spesa complessiva rispetto alla situazione attuale. Difatti, come previsto dall'articolo 2, il maggiore onere derivante dai nuovi trattamenti economici è compensato considerando indisponibile, ai fini del conferimento da parte dell'Amministrazione, di un numero di incarichi di funzione dirigenziale di livello non generale, previsti nell'organico di diritto.

In merito all'aumento delle unità di personale, del contingente di cui all'articolo 8, va rilevato che ciò non comporta maggiori oneri; infatti, la provvista del personale in aumento, essendo tratta dal solo personale dipendente dal Ministero dell'ambiente, non comporterà un aggravio di spesa.

Per quanto riguarda poi l'indennità di Gabinetto, la stessa farà carico sugli ordinari capitoli di bilancio che risultano per il 2006 assolutamente disponibili in termini di risorse; in ogni caso la stessa potrà essere ridistribuita tra tutte le unità di personale facenti parte del contingente.

Come si è già detto, il maggior onere derivante dall'attuazione dell'articolo 9 come modificato con il presente regolamento, deriva dai trattamenti economici delle nuove figure facenti parte l'Ufficio del Vice Ministro.

Tale trattamento è ragguagliato in tre casi - il responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate al vice Ministro, il responsabile del coordinamento legislativo, e l'addetto stampa del Vice Ministro - a quello di dirigente di prima fascia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che è 190.000 euro, mentre per le altre due figure - quella del segretario particolare e del responsabile della segreteria tecnica - il trattamento economico è rapportato a quello del dirigente di seconda fascia del Ministero che è di 80.000 euro.

Il trattamento economico per le nuove figure decorrerà dall'atto di nomina.

Considerando che il provvedimento in questione comporterà, al massimo, una spesa di circa 700.000 euro e che il trattamento lordo medio annuo di un dirigente di prima fascia del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è di 190.000 euro e quello di uno di seconda fascia di 80.000, sarà necessario provvedere alla "neutralizzazione" di un massimo di n. 8 posizioni di dirigente di seconda fascia.

A ciò si procederà con apposito decreto del Ministro. Al riguardo si rinvia all'unità scheda tecnica.

Infine, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera d), deriva dal fatto che nel precedente regolamento non era prevista, a differenza di quanto previsto negli altri ministeri, uno specifico trattamento per il personale dirigenziale presso gli uffici di Gabinetto. E' evidente che, ove sarà utilizzato detto personale, i relativi oneri saranno fronteggiati con le risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia.

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2005;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;

Vista la nota della segreteria del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2005, con la quale si fa presente che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 3 agosto ha preso atto della nuova versione del provvedimento, a seguito della istituzione della figura del Viceministro, consentendone l'ulteriore iter;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre 2005;

Acquisito il parere delle Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la funzione pubblica;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, con le modifiche di seguito riportate.

2. Nel testo del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, ovunque ricorra il riferimento all'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29", lo stesso deve leggersi: "articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", e ove ricorra il riferimento al "Ministero dell'ambiente" lo stesso deve leggersi: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio".

3. All'articolo 1, comma 3, dopo la lettera g) è inserita la seguente: "g-bis) l'ufficio e la segreteria del Vice Ministro".

4. Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente: "Art. 7-bis.

I dirigenti assegnati ai due posti di funzione di livello dirigenziale generale, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, svolgono, nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, compiti di consulenza, studio e ricerca a supporto della attività del Ministro, in base alle direttive impartite dallo stesso Ministro."

5. All'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "compreso il personale di cui all'articolo 7, comma 3, nonché al comma 3 del presente articolo." sono sostituite dalle seguenti: "ad eccezione di quello di cui all'articolo 1, lettere g-bis ed h.";

b) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3 bis. In aggiunta al contingente del personale previsto al comma 3, al Vice Ministro è attribuito un ulteriore contingente pari a sedici unità di personale, che non rientra nel contingente complessivo di novanta unità di cui al comma 1";

“3 ter. Il Vice Ministro può nominare, nell’ambito del contingente del personale a lui riservato, anche tra soggetti estranei all’amministrazione, oltre al capo della segreteria, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica, un addetto stampa, nonché, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile degli affari internazionali. Nell’ambito del medesimo contingente, il Vice Ministro, d’intesa con il Ministro, nomina un responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione, inerenti le posizioni delegate e un responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le previste funzioni delegate.”.

6. All’articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, ove sono riportate le parole: “per il capo dell’ufficio legislativo”, sono aggiunte le seguenti parole: “, per il responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione del Vice Ministro inerenti le funzioni delegate, per il responsabile del coordinamento legislativo nella materie inerenti le funzioni delegate ”;

b) al comma 1, ove sono riportate le parole: “per i capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato”, sono aggiunte le seguenti parole:”e per il capo della segreteria, il segretario particolare e il responsabile della segreteria tecnica del Vice Ministro”;


c) al comma 2, dopo le parole: “Al capo dell’ufficio stampa” sono aggiunte le seguenti parole: “e all’addetto stampa del Vice Ministro”;

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: “3-bis. Ai dirigenti di seconda fascia, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura non superiore ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti del ministero, determinata con le modalità di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un’indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al 50% della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all’incarico attribuito, alla specifica qualificazione professionale posseduta, alla disponibilità ad orari disagiati, alla qualità della prestazione individuale.”.

## Art. 2

1. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa, il maggiore onere derivante dall'applicazione degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, come modificati dalle disposizioni del presente decreto, è compensato rendendo indisponibili un numero di posti, previsti nell'organico di diritto, di livello dirigenziale di seconda fascia, equivalenti sul piano finanziario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



# Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 9054/05

Roma, add. 20 ottobre 2005

Risposta a nota del.....

N. .... Div. ....

## OGGETTO

Schema di regolamento recante modifica ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245, recante "Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente".

MINISTERO dell'AMBIENTE E  
TUTELA DEL TERRITORIO  
Gab. dell'On. Ministro  
ROMA

D'ordine del Presidente,  
mi pregio di trasmettere il  
parere numero n. 3890/05  
emesso dalla Sezione  
Consultiva per gli Atti  
Normativi di questo  
Consiglio sull'affare a  
fianco indicato in  
conformità a quanto  
disposto dall'art.15 della  
legge 21.7.2000, n.205.

IL SEGRETARIO GENERALE

*Flabiana*



## **CONSIGLIO DI STATO**

*Sezione Consultiva per gli Atti Normativi*

*Adunanza del 10 ottobre 2005*

N. della Sezione 3890/05

### **OGGETTO:**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA  
TUTELA DEL TERRITORIO.

Schema di regolamento recante modifica  
ed integrazioni al decreto del Presidente  
della Repubblica 6 marzo 2001, n. 245,  
recante *“Regolamento di organizzazione  
degli Uffici di diretta collaborazione del  
Ministro dell'ambiente”*.

### *La Sezione*

Vista la relazione trasmessa con nota  
prot. UL/2005/6000 del 26 agosto  
2005, pervenuta a questa Sezione  
il 7 settembre 2005, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela  
del territorio ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema in  
oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere  
Maurizio Meschino;

## **PREMESSO:**

1. L'Amministrazione riferisce che lo schema di regolamento in esame, predisposto ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis* della legge 23 agosto 1988, n. 400, apporta alcune modifiche e integrazioni al d.P.R. 6 marzo 2001, n. 245, (*"Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente"*), necessarie a seguito dell'attribuzione ad uno dei Sottosegretari dell'incarico di Vice Ministro e volte anche, con l'occasione, a rendere l'attuale struttura organizzativa degli Uffici di diretta collaborazione coerente con quanto stabilito al riguardo per altre Amministrazioni, per le quali è previsto in particolare, riferisce anche l'Amministrazione, che il contingente degli addetti a tali Uffici non include il personale del servizio di controllo interno e delle segreterie dei Sottosegretari di Stato. Il numero degli addetti agli Uffici di diretta collaborazione nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, pari a 90, si è rivelato infatti insufficiente, precisa l'Amministrazione, a fronte delle ulteriori funzioni attribuite al Ministero dal decreto legislativo n. 287 del 2002 (*"Modifiche al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, concernente le strutture organizzative dei Ministeri, nonché i compiti e le funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio"*) e dei rilevanti adempimenti richiesti per il recepimento delle direttive comunitarie; tale numero deve perciò essere valutato come il minimo necessario e quello del personale delle segreterie dei Sottosegretari (24 addetti) e di collaborazione con il nuovo Vice Ministro (16 addetti) deve prevedersi come aggiuntivo.

2. Lo schema di regolamento si compone di due articoli: l'articolo 1 dispone in forma novellistica modifiche e integrazioni al regolamento vigente, approvato con d.P.R. n. 245 del 2001; l'articolo 2 reca la copertura del conseguente maggior onere finanziario.

Con l'art. 1, definito l'oggetto del regolamento (comma 1) ed introdotte modifiche di mero coordinamento formale (comma 2), si modificano e integrano, del d.P.R. n. 245 del 2001, le seguenti disposizioni:

- articolo 1, comma 3: è integrato aggiungendo *"l'ufficio e la segreteria del Vice Ministro"* nell'elenco degli Uffici di diretta

collaborazione del Ministro;

- è aggiunto l'art. 7-bis al fine di attuare la previsione dell'articolo 1, comma 3, del regolamento di organizzazione del Ministero, approvato con d.P.R. 17 giugno 2003, n. 261, che istituisce due posti di funzioni di livello dirigenziale generale per l'esercizio di compiti di consulenza, studio e ricerca nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro;

- articolo 8: è modificato e integrato disponendosi che nel contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, pari a 90 unità, non è compreso il personale del Servizio di controllo interno e quello addetto all'ufficio e alla segreteria del Vice Ministro e alle segreterie dei Sottosegretari di Stato e che al Vice Ministro è assegnato, in aggiunta al contingente di personale previsto per le segreterie dei Sottosegretari, un ulteriore contingente di 16 unità non rientranti nel suddetto contingente complessivo di 90 unità; si individuano anche gli incarichi che il Vice Ministro può attribuire nell'ambito del contingente di personale che gli è assegnato (in particolare si prevede: *“oltre al capo della segreteria, un segretario particolare, un addetto stampa, nonché, ove necessario in ragione delle particolari funzioni delegate, un responsabile degli affari internazionali”* e che: *“Nell'ambito del medesimo contingente, il Vice Ministro, d'intesa con il Ministro, nomina un responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione, inerenti le posizioni delegate e un responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate”*);

- articolo 9: è integrato con la previsione della disciplina del trattamento economico dei responsabili di specifiche funzioni nell'ambito dell'ufficio del Vice Ministro. Dalla lettura del testo proposto (nel quale, come si dirà in seguito, non è indicato con precisione quale sia la parte del testo vigente che viene integrata) appare desumibile in particolare che: al responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di collaborazione del Vice Ministro e al responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate al Vice Ministro è esteso il trattamento economico del Capo ufficio legislativo del Ministro; al

capo della segreteria, al segretario particolare e al responsabile della segreteria tecnica del Vice Ministro è esteso il trattamento economico dei capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato; all'addetto stampa del Vice Ministro è esteso il trattamento economico del Capo ufficio stampa del Ministro. Si propone anche una integrazione del comma 3 dell'articolo relativa al trattamento economico disposto per il vice capo di Gabinetto del Ministro con funzioni vicarie e per il vice capo dell'Ufficio legislativo del Ministro con funzioni vicarie che siano dipendenti pubblici e si stabilisce, infine, uno specifico trattamento economico per i dirigenti di seconda fascia assegnati agli uffici di diretta collaborazione, la cui retribuzione di posizione è rapportata a quella dei dirigenti del ministero con l'aggiunta, *"in attesa di specifica disposizione contrattuale"*, di una indennità sostitutiva della retribuzione di risultato di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione.

L'articolo 2 dispone che *"l'eventuale maggiore onere"* derivante dalle modifiche recate agli articoli 8 e 9 *"è compensato rendendo indisponibili un numero di posti, di livello dirigenziale di seconda fascia, equivalenti sul piano finanziario"*.

A tale riguardo la relazione dell'Amministrazione reca una specifica *"Relazione tecnico-finanziaria"* concernente tale onere e la relativa copertura.

3. La Sezione, nell'adunanza del 16 settembre scorso, ha iniziato l'esame dello schema di regolamento ascoltando il dirigente delegato dal Ministro dell'ambiente a rendere i necessari chiarimenti al riguardo ed ha a questi rappresentato la richiesta, ai fini della emissione del parere, di acquisire l'avviso delle Organizzazioni sindacali ed i concerti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica; adempimenti tutti citati nelle premesse del provvedimento ma non risultanti in atti. Tali adempimenti sono stati sollecitati con lettera del successivo 26 settembre indirizzata dal Presidente del Collegio al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio-Ufficio del coordinamento legislativo.

Successivamente sono pervenuti alla Sezione i seguenti atti:

- a) nota delle Organizzazioni sindacali CIDA-UNADIS e UILPA DIRIGENTI (pervenuta il 27 settembre 2005), nella quale si lamenta la mancata audizione delle Organizzazioni sindacali rappresentative dei dirigenti e se ne chiede la convocazione;
- b) relazione sul provvedimento in esame del Vice Ministro (pervenuta il 29 settembre 2005);
- c) note del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio-Ufficio legislativo (pervenute il 6 ottobre 2005), con le quali si trasmettono, rispettivamente, i pareri del Ministero dell'economia e delle finanze (Ufficio del coordinamento legislativo-Ufficio legislativo economia), resi il 29 settembre 2005 ed il 6 ottobre successivo, e del Dipartimento della funzione pubblica (Ufficio legislativo), reso il 4 ottobre 2005, e, insieme con la nota di cui alla lettera a), il verbale dell'incontro con le Organizzazioni sindacali svoltosi il 20 settembre scorso presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- d) nota del Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente (pervenuta il 7 ottobre 2005) con la quale si trasmette l'ulteriore parere del Dipartimento per la funzione pubblica (Ufficio legislativo), reso il 6 ottobre, nel quale si formulano sul provvedimento in esame considerazioni aggiuntive a quelle già contenute nel parere espresso dal medesimo Dipartimento il 4 ottobre precedente e trasmesso in allegato alla nota di cui alla lettera c).

Nell'adunanza odierna la Sezione, essendole stato nuovamente richiesto, ha ascoltato il dirigente delegato dal Ministro dell'ambiente a rendere chiarimenti sullo schema in esame.

#### **CONSIDERATO:**

1. Nell'adunanza del 20 dicembre 2004 la Sezione ha già esaminato, concludendo con parere contrario, uno schema di regolamento proposto dall'Amministrazione referente recante modifiche e integrazioni al d.P.R. n. 245 del 2001.

Con riguardo al testo all'esame l'Amministrazione fa presente che a

seguito del fatto nuovo costituito dall'attribuzione del titolo di Vice Ministro ad uno dei Sottosegretari, intervenuto nel frattempo, si è reso necessario predisporre la nuova proposta, sottoposta oggi al parere, per la conseguente integrazione della disciplina degli uffici di diretta collaborazione con quella sulla organizzazione dell'ufficio e della segreteria del Vice Ministro.

2. La Sezione, esaminato lo schema, e gli atti e chiarimenti acquisiti, osserva quanto segue riguardo alle sottoelencate disposizioni recate dall'articolo 1.

Art. 1, comma 5, lettere a) e b):

- lo schema di regolamento sottoposto al parere della Sezione nell'adunanza del 20 dicembre 2004 recava, con altre modifiche e integrazioni al d.P.R. n. 245 del 2001, anche la proposta dell'aumento da novanta a centoventi unità del contingente del personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro. La Sezione, confermate le considerazioni non favorevoli svolte nel parere espresso nella detta adunanza riguardo a tale proposta, in quanto soltanto quantitativa e motivata con il solo richiamo a nuovi compiti del Ministero, ritiene che la nuova proposta oggi formulata, della esclusione del personale delle segreterie dei Sottosegretari e di quello del Servizio di controllo interno dal contingente del personale degli uffici di diretta collaborazione, in relazione al fatto nuovo costituito dalla nomina del Vice Ministro, possa giudicarsi non irragionevole, tenendo conto della circostanza che tale personale risulta escluso dal contingente complessivo in numerosi regolamenti vigenti sulla organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, e che l'Amministrazione referente possa perciò in questo quadro valutare, nella propria responsabile discrezionalità, di uniformarsi a tale disciplina;

- sulla esclusione dal contingente complessivo anche dell'ulteriore contingente di sedici unità di personale attribuito al Vice Ministro si è pronunciato il Ministero dell'economia e delle finanze, nel parere del 29 settembre 2005 (prot. ACG/68/AMB/8956, pervenuto alla Sezione con la nota sopra citata trasmessa il 6 ottobre scorso dall'Amministrazione

riferente). In particolare in tale parere si giudica la detta esclusione contrastante con quanto previsto dall'art. 3, comma 1, ultimo periodo, della legge 6 luglio 2002, n. 137, per il quale il contingente di personale assegnato ai vice Ministri: "...per la parte eccedente quello spettante ai sottosegretari di Stato, si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro", non venendo così considerata tale norma, ciò che la Sezione condivide, come transitoria;

- fermo quanto ora detto si osserva, per il profilo formale, che nel testo proposto del comma 3-bis (da aggiungere nell'art. 8 del d.P.R. n. 245 del 2001) non è chiaro il riferimento al "*precedente comma 2, lettera a)*" non risultando, nell'art. 8 del d.P.R. n. 245 del 2001 qui novellato, il citato "*precedente comma 2, lettera a)*";

- per il profilo formale si segnala anche che la parola "*posizioni*", contenuta nel testo proposto del comma 3-ter (da aggiungere nell'art. 8 del d.P.R. n. 245 del 2001), deve essere sostituita con la parola "*funzioni*".

Art. 1, comma 6, lettere a), b) e c):

- per il profilo formale si osserva che la formulazione tecnica delle integrazioni che si propongono con le lettere a) e b) al testo dell'art. 9 del d.P.R. n. 245 del 2001 è impropria, in quanto non risultano corrispondere i riferimenti fatti alle "*righe*" del detto testo e poiché, in ogni caso, l'emendamento non deve essere redatto indicando le righe ma precisando, nell'ambito dell'articolo e del comma novellato, le parole dopo le quali sono inserite le integrazioni che si propongono; si segnala anche, sempre per il profilo formale, che nella lettera b) è previsto il trattamento economico del responsabile della segreteria tecnica del Vice Ministro la cui figura non è però inclusa tra quelle di cui al comma 3-ter dell'art. 8 del testo novellato introdotto con il precedente comma 5, lett. b);

- rispetto al contenuto (atteso che sia quello descritto nelle premesse del presente parere sulla base della attuale formulazione del testo) si osserva che il trattamento economico del responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate al Vice Ministro risulta previsto

pari a quello del Capo dell'ufficio legislativo del Ministro mentre, nei regolamenti (richiamati nella relazione dell'Amministrazione referente) sugli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e delle attività produttive, in cui tale trattamento è disciplinato (art. 7, comma 1, lettera c), in entrambi i regolamenti), esso è disposto pari a quello del Capo della segreteria del Ministro. Vedrà pertanto l'Amministrazione di uniformarsi a quanto previsto in identici casi.

Art. 1, comma 6, lettera d):

- la disposizione non risulta chiara nella sua formulazione letterale, non essendo immediatamente identificabile il significato della locuzione "*tale ultimo trattamento*" nel contesto della norma novellata mentre, quanto al suo contenuto, si richiama l'osservazione, che la Sezione condivide, contenuta al riguardo nel già citato parere del Ministero dell'economia e delle finanze, per il quale "*La previsione è innovativa rispetto a quanto disciplinato in materia dagli analoghi regolamenti degli altri Ministeri. Pertanto, la stessa, nei termini proposti, determinerebbe una disparità di trattamento tra i pubblici dipendenti addetti ai medesimi Uffici. Inoltre il particolare trattamento economico previsto comporta una maggiore spesa, non quantificata e di cui non vengono forniti i necessari mezzi di copertura*".

La Sezione ritiene pertanto che la disposizione deve essere espunta dal testo.

Art. 1, comma 6, lett. e):

- al riguardo il Dipartimento della funzione pubblica, nel parere del 4 ottobre 2005 (prot. n.2080/05/P, pervenuto alla Sezione con la nota sopra citata trasmessa il 6 ottobre scorso dall'Amministrazione referente) osserva che la indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, trattandosi di una retribuzione accessoria "*può essere definita solo in sede contrattuale e l'applicazione provvisoria, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. 165/2001, non appare riferibile a tale tipologia di personale*". La Sezione osserva peraltro che nei regolamenti vigenti sugli uffici di diretta collaborazione di Ministri è presente una disposizione identica a quella in

esame non risultando nella specie motivi per una diversa previsione;

- per il profilo formale si segnala, come già nel parere della Sezione del 20 dicembre 2004, che nella quarta riga del testo si è ommesso di aggiungere dopo la parola “*dirigenti*” le parole “*della stessa fascia*”, come è invece opportunamente precisato nella formulazione di analoghe disposizioni di altri regolamenti.

2. Riguardo all’articolo 2 la Sezione osserva quanto segue.

Rilevato che dal testo deve essere espunta la parola “*eventuale*” che, pur presente negli altri regolamenti in materia, non appare giustificata non essendo incerto il maggiore onere ma, eventualmente, la sua misura, si deve richiamare quanto osservato sugli aspetti di quantificazione e copertura degli oneri recati dal provvedimento -e in particolare sull’articolo in esame- nel citato parere del Ministero dell’economia e delle finanze del 29 settembre 2005, integrato con la ulteriore nota del 6 ottobre 2005 (prot. ACG/68-AMB/9386, pervenuta alla Sezione con la nota sopra citata trasmessa il 6 ottobre scorso dall’Amministrazione referente), nonché nei pareri, anche più sopra citati, del Dipartimento della funzione pubblica.

Nel parere del Ministero dell’economia e delle finanze del 29 settembre 2005 si svolgono diverse osservazioni sulla cui base si conclude che “*Per quanto precede, si ritiene che l’iniziativa, nei termini proposti, non possa avere ulteriore corso*”. Nella nota successiva dello stesso Ministero, del 6 ottobre, pur confermandosi il contenuto del precedente parere, non se ne ripropone espressamente il giudizio conclusivo ora riportato mentre si puntualizzano i presupposti della clausola di copertura finanziaria (effettiva copertura e disponibilità dei posti dirigenziali resi indisponibili), idonei perciò, potrebbe intendersi, a dar corso al provvedimento, se osservati. A sua volta il Dipartimento della funzione pubblica, nel suo primo parere (del 4 ottobre 2005), afferma che “*Non si condivide, inoltre, quanto disposto dal successivo art. 2*”, dovendosi ritenere, viene precisato, che la previsione di congelare a fini di copertura finanziaria un elevato numero di posti dirigenziali ne dimostri la non corrispondenza agli effettivi fabbisogni del Ministero, e, nella seconda nota,

del 6 ottobre 2005 (prot. 393/05/UL/P-52.17, pervenuta alla Sezione il 7 ottobre successivo, con nota prot. UL/2005/6936), ribadito quanto osservato nel parere precedente, si prende atto di quanto rappresentato dal Ministero dell'economia e delle finanze nella nota del 6 ottobre e si concorda con essa *“sul fatto che la clausola di copertura finanziaria possa avere riguardo alla effettiva disponibilità di organico”*, citando, quindi, i provvedimenti intervenuti in materia di reclutamento di dirigenti nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Ciò richiamato l'insieme delle osservazioni delle citate Amministrazioni in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento può essere così riassunto:

- è necessario che: *a)* siano quantificate analiticamente le singole componenti degli oneri recati dal provvedimento; *b)* sia dimostrato che la copertura finanziaria dei posti da rendere indisponibili è preordinata nel bilancio di previsione del Ministero in correlazione con la loro effettiva previsione nell'organico; *c)* la effettiva disponibilità dei posti in questione non sia stata nel frattempo impedita da misure di blocco delle assunzioni. A quest'ultimo riguardo assume particolare rilevanza il definitivo chiarimento da parte del Dipartimento della funzione pubblica sulla portata e gli effetti dei provvedimenti in materia di reclutamento citati nella seconda delle due note pervenute.

La Sezione, considerate queste osservazioni e le valutazioni e conclusioni che ne sono tratte nei pareri citati, ritiene che il provvedimento possa avere ulteriore corso soltanto se siano espressamente verificati con espressa pronuncia, anzitutto dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché dal Dipartimento della funzione pubblica, anche con riguardo alla nuova redazione del testo configurabile sulla base delle osservazioni della Sezione, i presupposti di idoneità della copertura finanziaria come sopra precisati da queste Amministrazioni.


2. La Sezione ha anche esaminato il verbale dell'incontro del 20 settembre scorso con le Organizzazioni sindacali (dove risultavano presenti la O.S. CIDA e la O.S UIL), dal quale emerge la contrarietà di tali Organizzazioni

al testo loro presentato, per lo più specificamente motivata a ragione della modalità adottata per la copertura finanziaria.

**P.Q.M**

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione.


Per estratto dal Verbale  
Il Segretario dell'Adunanza  
(Maria Barbagallo)



Visto:

Il Presidente della Sezione f.f.

(Alessandro Pajno)



**Incontro con le Organizzazioni Sindacali sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante la nuova organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio**

**VERBALE DI INCONTRO**

Il giorno 20 settembre 2005, alle ore 14.00, presso la sede del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, è stato convocato, con nota di convocazione prot. GAB/2005/7755/A01 del 15 settembre 2005, dal Prof. Paolo TOGNI, Capo di Gabinetto del Ministro, un incontro con le Organizzazioni Sindacali Nazionali al fine della informativa sulle modifiche allo schema di regolamento, già sottoposto all'attenzione delle stesse OO.SS. nell'aprile 2004, recante la nuova organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; modifiche resisi necessarie in conseguenza dell'avvenuta previsione nel testo della figura del Vice Ministro, recentemente nominato presso il Ministero, unitamente alla sua struttura organizzativa normativamente prevista.

Unitamente alla nota di convocazione è stato trasmesso ad ogni O.S. lo schema del provvedimento debitamente integrato con le succitate modifiche.

Alla riunione, presso la sede del Ministero, sono presenti il dr. Paolo Puntoni, Vice Capo dell'Ufficio legislativo, delegato dal Capo di Gabinetto, che presiede la riunione, il Dr. Sergio Basile, Direttore Generale per i Servizi Interni, la funzionaria dell'Amministrazione dr.ssa Francesca Angelini, che svolge le funzioni di Segretario, ed i rappresentanti di tutte delle le OO.SS. convocate.

Tutte le OO.SS. presenti e la RSU hanno, preliminarmente, rilevato come negativo il fatto che la proposta di provvedimento sia stata trasmessa al Consiglio di Stato e alle altre Amministrazioni senza essere prima sottoposto alle medesime OO.SS e RSU.

Nello specifico:

- la O.S. UIL osserva che l'impianto del regolamento non può essere condiviso in relazione al fatto che la copertura finanziaria tende a incidere

sull'organizzazione del Ministero stante la prevista cristallizzazione di n. 8 posizioni dirigenziali di seconda fascia. Peraltro, la rappresentante della UIL avrebbe preferito che la convocazione fosse stata inoltrata direttamente ai responsabili UIL del comparto dei dirigenti.

- la O.S. CISL osserva che l'impianto del numero dei posti degli uffici di diretta collaborazione ben avrebbe potuto essere differentemente rideterminato tenendo in considerazione il fatto che le funzioni svolte dal Vice Ministro sono oggi già svolte da altre strutture ministeriali. Osserva, poi, che la politica generale del Ministero sulla previsione dell'organico dei dirigenti di seconda fascia è stata quella di una conservazione dei posti di funzione, così come occorso nella recente contrattazione per la ridefinizione, ai sensi della legge finanziaria 2005, della pianta organica del Ministero. Osserva, poi, che la cristallizzazione delle otto unità impedirebbe di fatto di riconoscere al personale del ministero, in possesso dei requisiti previsti per l'accesso, una legittima aspettativa in sede dei programmati concorsi per dirigente. Nonostante ciò la CISL reputa favorevole il provvedimento qualora la copertura economica fosse reperita da altra fonte di finanziamento e non con la cristallizzazione delle 8 posizioni dirigenziali.
- la O.S. CONFSAL-UNSA, nel concordare con la O.S. CISL, rileva che la generale politica governativa avrebbe dovuto privilegiare un potenziamento delle dotazioni organiche, e non una loro riduzione, tale da poter offrire, come nel caso di specie, un adeguato supporto agli Uffici di Gabinetto senza doverne aumentare i relativi contingenti.
- la RSU, nel confermare le osservazioni fatte dalle altre OO.SS. manifesta contrarietà al testo e, in particolare, alla cristallizzazione delle otto posizioni dirigenziali che, tra l'altro, verrebbero a finanziare personale estraneo all'Amministrazione. La RSU coglie, poi, l'occasione per richiedere al rappresentante dell'Ufficio di Gabinetto di conoscere l'attuale numero delle persone che prestano servizio negli Uffici di diretta collaborazione e quelli inseriti nel decreto di Gabinetto.
- La O.S. CGIL, nel confermare le osservazioni formulate per iscritto in occasione dell'esame del precedente testo, nell'aprile 2004, esprime una complessiva valutazione negativa sul testo, tenuto conto che le disposizioni del provvedimento causerebbero una soppressione di numerosi posti di livello dirigenziale e che forte preoccupazione desta la previsione di una struttura amministrativa a supporto delle attività del vice ministro, che potrebbe

determinare una sovrapposizione o sostituzione con attività di gestione proprie delle direzioni generali. In ultimo rileva che il provvedimento è in contrasto con gli altri provvedimenti organizzativi del Ministero.

- La O.S. CIDA conferma le osservazioni già svolte dalle altre OO.SS. e fa presente che invierà una nota scritta.

In conclusione, le OO.SS. e la RSU confermano la propria opinione negativa sulla cristallizzazione dei posti di funzioni dirigenziali giacchè determina un danno all'Amministrazione.

Sulle osservazioni delle OO.SS., l'Amministrazione fa presente che:

- la necessità di adottare il regolamento in esame giacchè, allo stato, quello attualmente vigente è riferito al soppresso Ministero dell'ambiente;
- le modifiche apportate al testo già sottoposto all'esame delle OO.SS. nell'aprile 2004 sono scaturite dalla dovuta applicazione della legge n. 137/2002 che ha espressamente regolamentato, tra l'altro, la struttura organizzativa dell'Ufficio del Vice Ministro; figura istituzionale questa prevista solo nella vigente compagine governativa e non presente alla citata data;
- non si era ritenuto, in un primo momento, di dover sottoporre le modifiche apportate al testo già sottoposto alle OO.SS. nell'aprile 2004 proprio in relazione al fatto che le modifiche apportate erano scaturite dalla espressa applicazione della legge sulla costituzione dell'Ufficio del Vice Ministro;
- il testo del provvedimento e le modifiche apportate, anche per quanto attiene la prevista copertura di spesa al fine del rispetto della sua invarianza con la cristallizzazione di un contingente di posizioni dirigenziali, è analogo a quello di molte altre Amministrazioni (Economia, Attività Produttive ecc.) i cui regolamenti sono stati già adottati;
- la individuazione dei soggetti da inserire nel decreto di gabinetto, nel rispetto della complessiva dotazione e delle relative percentuali individuate nello stesso regolamento, sono stabiliti con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto. In tal senso, quindi, una volta adottato il regolamento ed emanato il provvedimento ministeriale di costituzione degli Uffici di Gabinetto potrà procedersi al suo inoltro alle OO.SS.;
- la cristallizzazione dei posti dirigenziali non comporta alcuna modifica della pianta organica in quanto gli stessi posti sono, ai soli fini economici, inutilizzabili;

- la adozione del regolamento, nella sua nuova ed articolata formulazione, anche numerica, consentirà una più efficace gestione dei compiti dell'Amministrazione in generale e degli Uffici di Gabinetto in particolare.

La riunione termina alle ore 17.30.

IL DELEGATO DEL CAPO DI GABINETTO

(dott. Paolo Puntoni)  
*Paolo Puntoni*

IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Francesca Angelini)

*Francesca Angelini*